

Repertorio n. 5133 Raccolta n. 2817
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno diciotto del mese di maggio

18 - 5 - 2004

In Affi, nell'ufficio secondario in via Danzia n. 1/1.

Avanti a me dottor GABRIELE NOTO notaio con sede in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, sono presenti i signori:

- Cipriano Castellani, nato a [REDACTED]

(VR) il [REDACTED] ivi residente in [REDACTED]

[REDACTED], impiegato, il quale interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San Zeno di Montagna, con sede in San Zeno di Montagna (VR), codice fiscale 00414190231, nella sua qualita' di sindaco pro tempore del Comune stesso, munito degli occorrenti poteri ed espressamente autorizzato al presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale in data 28 aprile 2004 n. 31 eseguibile ai sensi di legge, il cui verbale, in copia autentica, si allega sotto la lettera A) al presente atto;

- Giovanni Zappala', nato [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED], il quale interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Brenzone, con sede in Brenzone (VR), via XX settembre n. 14, codice fiscale 00661110239, nella sua qualita' di sindaco pro tempore del Comune stesso, munito degli occorrenti poteri ed espressamente autorizzato al presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale in data 26 aprile 2004 n. 31 eseguibile ai sensi di legge, il cui verbale, in copia autentica, si allega sotto la lettera B) al presente atto.

I comparenti, della cui identita' personale sono certo, avendo i requisiti di legge espressamente rinunciano, d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e con questo atto dichiarano e convengono quanto segue.

1) E' costituita tra i Comuni di San Zeno di Montagna e di Brenzone una societa' a responsabilita' limitata con la denominazione:

Prada Costabella s.r.l.

2) La societa' ha sede in San Zeno di Montagna (VR). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale e' in contrada Ca' Montagna n. 11 presso la sede munic-

pale. _____
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, in Italia ed all'estero. _____

3) La societa' ha per oggetto la gestione per l'esercizio del trasporto a mezzo funivia e impianti di risalita di persone e cose ed in particolare della funivia che collega localita' Prada in Comune di San Zeno e Brenzone alla dorsale del Monte Baldo. Tra le altre attivita' sono previste la costruzione e gestione di impianti di risalita, la gestione di posti di ristoro e assistenza nelle stazioni viaggiatori, nonche' altre attivita' funzionali e/o complementari all'attivita' principale. _____

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, puo' esercitare qualsiasi attivita' commerciale e industriale nonche' qualsiasi attivita' finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; in via strumentale puo' altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. _____

4) Il capitale sociale e' fissato in euro 10.000 (diecimila) ed e' diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. _____

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti in parti uguali. _____

I comparenti danno atto che il venticinque per cento del capitale sociale, per un importo pari a euro 2.500 (duemilacinquecento) e' stato versato in denaro ai sensi degli articoli 2464 e 2342 Codice Civile presso l'agenzia di Caprino Veronese di Unicredit Banca spa, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 10 maggio 2004 esibita a me notaio. Il versamento dell'ulteriore 75% (settantacinque per cento) verra' fatto tempestivamente su richiesta dell'organo amministrativo. _____

5) La Societa' e' costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto sociale composto da 35 articoli, che, previa lettura datane da me notaio ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale. _____

6) La durata della Societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata. _____

7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. _____

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

8) La società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri in carica regolato dagli artt. 20 e 21 dell'allegato statuto. _____

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge tassativamente riserva all'Assemblea, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 dell'allegato statuto. _____

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori Marco Bisagno, nato _____, residente in _____

_____ (Presidente); Marco Brighenti, nato a _____ ivi residente _____

_____ ; Rinaldo Sartori, nato a _____, residente a _____, codice fiscale _____

9) I costituiti delegano il legale rappresentante pro tempore della società a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e lo autorizzano ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste in qualunque sede dalla competente autorità anche giudiziaria, nonché a proporre gli eventuali ed opportuni gravami. _____

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è altresì delegato al ritiro presso l'Istituto depositario sopra specificato delle somme costituenti il 25% (venticinque per cento) del capitale come sopra versati, con esonero per l'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo. _____

Le parti attribuiscono espressamente al notaio il potere di richiedere l'iscrizione della domanda di iscrizione e di nomina presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 31, comma 3 ter, della legge 24 novembre 2000 n. 340. _____

10) Le spese del presente atto e sue conseguenti, poste a carico della società, ammontano approssimativamente a euro 2.500 (duemilacinquecento). _____

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti, omessa la lettura degli alle-

gati A) e B) per espressa dispensa fattami dai componenti medesimi. _____

Consta il presente atto di due fogli, scritto in parte da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei facciate intere oltre alla presente.

F.to: Cipriano Castellani _____

F.to: Giovanni Zappala' _____

F.to: Gabriele Noto Notaio L.T. _____

Allegato A) al n. 5133/2817 di rep.

ORIGINALE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
PROVINCIA DI VERONA

28 APR. 2004

Spedita il Prot. N. 2966 N. 31 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione statuto "Prada Costabella s.r.l." -
Provvedimenti - Modifica delibera di C.C. n. 10
Dell'11.02.2004.

L'anno Duemilaquattro addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in Seduta URGENTE in seduta Pubblica di PRIMA Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

	P	A
1 - CASTELLANI CIPRIANO	SI	
2 - LENOTTI DINO		SI
3 - ALOISI ROBERTO	SI	
4 - SCHENA PIERGIORGIO	SI	
5 - PEROTTI LUIGI	SI	
6 - PERETTI OTTORINO	SI	
7 - BONAFINI UGO	SI	
8 - CASTELLANI ANTONELLA	SI	
9 - FINOTTI STEFANO	SI	
10 - ZANOLLI VITTORINO	SI	
11 - CAMPAGNARI GIOVANNI		SI
12 - ZANETTI VIRGILIO		SI
13 - PIPPA MATTEO		SI

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale - Cecato Dr.

Giampietro -----

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTELLANI CIPRIANO - SINDACO ----- assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



Il Sindaco illustra il punto inserito all'ordine del giorno.

Zanoli Vittorino: fa presente le dimissioni del Consigliere Pippa Matteo – Ritiene che si debb ricomporre il Consiglio Comunale. Essendoci le dimissioni dal consigliere, che ai sensi dell'art. 3 comma 8 del T.U. 267/2000 sono immediatamente efficaci, il consesso prima di qualsiasi ulteriore deliberazione deve essere ricostituito nella pienezza dei suoi componenti. Per cui ritiene che non si possa procedere con ulteriori punti all'ordine del giorno.

Si allontana il Consigliere Zanoli Vittorino ed entra il Consigliere Lenotti Dino – I presenti sono n. 9.

Il Sindaco risponde che il Consiglio era già stato convocato in seduta d'urgenza e che non era materialmente possibile modificare l'ordine del giorno. Comunque se ci saranno ulteriori sedute del Consiglio Comunale si provvederà a surrogare il consigliere dimissionario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 10 dell'11.02.2004 con la quale veniva deciso di costituire una società a responsabilità limitata per l'acquisto e la gestione dell'impianto a fune sito in Prada di San Zeno di Montagna e di approvare il relativo statuto;

Tenuto conto che nelle premesse della suddetta delibera era previsto che il capitale sociale venisse sottoscritto per il 49% dal Comune di San Zeno di Montagna, per il 49% dal Comune di Brenzone e per il 2% dall'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo e/o altro soggetto terzo idoneo allo scopo;

Considerato che tra i rappresentanti dei due Comuni interessati e la Ditta proprietaria degli impianti è stato sottoscritto un preliminare di compravendita la cui validità cesserà con il prossimo 31.05.2004;

Preso atto:

- che l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo non ha ancora deliberato la propria partecipazione alla costituenda società;
- che l'attività dei Consigli Comunali di Brenzone e San Zeno di Montagna sta per scadere;
- che eventuali contrattamenti ulteriori potrebbero comportare la decadenza del preliminare di acquisto con gravi conseguenze per lo sviluppo di Prada;

Ritenuto opportuno, per mettere la nuova s.r.l. in condizione di operare, di stabilire, a modifica di quanto riportato nelle premesse del citato provvedimento C.C. n. 10/2004, che il capitale sociale venga sottoscritto per il 50% dal Comune di Brenzone e per il restante 50% dal Comune di San Zeno di Montagna;

Dato atto che, in ogni caso, lo statuto consente, in futuro, di cedere parte delle quote societarie ad enti pubblici o privati a condizione che rimanga la partecipazione maggioritaria in capo ad Enti Locali (art. 9.1 dello Statuto);

In virtù dei poteri di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;



Con la seguente votazione: Presenti e Votanti n. 9 - Favorevoli n. 9 - Astenuti n. 0 - Contrari n. 0 - Voti espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale,

DELIBERA

1. per quanto in premessa descritto, di stabilire che il Comune di San Zeno di Montagna proceda, in fase di atto costitutivo della società, ad acquistare la quota del 50% del capitale sociale, con facoltà, successivamente, di cedere parte delle proprie quote ad enti o privati garantendo la partecipazione maggioritaria in capo agli Enti Locali.
2. Di mantenere per il resto invariato quanto stabilito con il proprio provvedimento n. 10 dell'11.02.2004.
3. Di allegare al presente provvedimento i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza ;

Con la seguente votazione: Presenti e votanti n. 9 – Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 - Contrari n. 0 - Voti espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

PROVINCIA DI VERONA

SEDUTA DI ~~GIUNTA COMUNALE~~ del **27 APR. 2004**
 CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: Approvazione statuto "Prada Costabella s.r.l." – Provvedimenti – Modifica delibera
 C.C. n. 10 dell'11.02.2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

Li **22 APR. 2004**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Sergio Bonafini)


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li **23.4.04**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Luisa Girelli)

Delibera C.C. n. 31 del 27.04.2004



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Cipriano Castellani



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cecato Dr. Giampietro

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, copia della stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 29 APR. 2004



La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva il giorno 8 MAG. 2004 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.



La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di legittimità, ai sensi degli artt. 126 e 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza di termini/comunicazione CO.RE.CO. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- è stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ____ del _____;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo del CO.RE.CO./Difensore Civico

- ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ai sensi dell'art. 127, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Sulla stessa sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- provvedimento CO.RE.CO. n. _____ del _____
 - provvedimento di _____ n. _____ del _____
- E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, del T.U. 267 del 18.08.2000.

CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Li _____

Li 11 MAG. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

d'ordine del Sindaco



Allegato B) al n. 5133/817 di rep.

ORIGINALE



COMUNE DI BRENZONE

Provincia di Verona

N° 31 Registro deliberazioni

Sessione Straordinaria _____ Convocazione prima _____ Seduta pubblica _____

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : COSTITUZIONE SOCIETA' "PRADA COSTABELLA S.R.L."
MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 16.02.2004.-

L'anno **DUEMILAQUATTRO**, addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** nella , previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1)	ZAPPALA' Giovanni	SI	
2)	BATTISTONI Guido		SI
3)	BRIGHENTI Ing. Luca	SI	
4)	BATTISTONI Prof. Marino	SI	
5)	BRIGHENTI Ing. Luigi	SI	
6)	BRIGHENTI Giampaolo		SI
7)	CONSOLINI Giorgio	SI	
8)	BRIGHENTI Giacomo	SI	
9)	PILATI Flavio	SI	
10)	SIMONELLI Giacomo Giulio	SI	
11)	DEVOTI Giancarlo	SI	
12)	FORESTI Lucia		SI
13)	NASCIMBENI Enrico	SI	

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza l'Assessore esterno Sig. Veronesi Aldo SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale :

PANOZZO DOTT.SSA ROSELLA.

Il Sig. **Giovanni Zappala'** nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Si trasmette copia a:

- Ufficio Segreteria
- Ufficio Personale
- Ufficio Contratti
- Ufficio Cultura, Sport, Tempo libero
- Scuola, Servizi Sociali
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Tributi
- Ufficio Tecnico
- Uff. Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale
- Ufficio Commercio - Artigianato
- Ufficio _____

-8 MAG. 2004

BREZZO

Per ricevut



2. - Costituzione Società "Prada Costabella s.r.l." - Modifica delibera di C.C. n. 11 del 16.02.2004.

IL SINDACO - PRESIDENTE

illustra il provvedimento all'esame.-

Il Consigliere Simonelli Giacomo Giulio (Gruppo "Progetto 2000 per Brenzone") chiede chiarimenti in merito alle quote di partecipazione dei due Comuni e, in caso di vendita, delle quote che sono cedibili nel complesso;

Il Sindaco risponde in merito e prosegue nell'esposizione riferendo dei ritardi dell'Azienda Trasporti Funicolari di Malcesine nel deliberare, per cui i Comuni di Brenzone e di San Zeno di Montagna sono giunti alla determinazione di dover rivedere la deliberazione iniziale; Riferisce anche delle prospettive future di gestione dell'impianto, precisando che il primo atto urgente è la costituzione della società.-



2. - Costituzione Società "Prada Costabella s.r.l." - Modifica delibera di C.C. n. 11 del 16.02.2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco-Presidente;

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri di cui al 1° c. art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 n. 267, richiesti ed espressi favorevolmente:

- dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

Ritenuto infine detta proposta meritevole di approvazione;

A seguito di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente:

VOTI FAVOREVOLI	n. 10	
VOTI CONTRARI	n. //	
CONSIGLIERI ASTENUTI	n. //	
	Su n. 10	Consiglieri presenti
	Di n. 13	Consiglieri assegnati ed in carica

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, al presente verbale si allega sub "1", per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre il Consiglio Comunale, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione immediata del presente provvedimento;

A seguito di ulteriore e separata votazione effettuata per alzata di mano, il cui esito risulta essere il seguente :

VOTI FAVOREVOLI	n. 10	
VOTI CONTRARI	n. //	
CONSIGLIERI	n. //	
ASTENUTI		
	Su n. 10	Consiglieri presenti
	Di n. 13	Consiglieri assegnati ed in carica

DELIBERA

di dichiararlo, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE





COMUNE DI BRENZONE

PROVINCIA DI VERONA

Settore AMMINISTRATIVO – Servizio SEGRETERIA

BOZZA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 26/04/2004

Oggetto :

COSTITUZIONE SOCIETA' "PRADA COSTABELLA S.R.L." MODIFICA
DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 16.02.2004.-

Testo Proposta:

Vista la delibera consiliare n. 11 del 16.02.2004 con la quale veniva deciso di costituire una società a responsabilità limitata per l'acquisto e la gestione dell'impianto a fune sito in Prada di San Zeno di Montagna e di approvare il relativo statuto;

Tenuto conto che nelle premesse della suddetta delibera era previsto che il capitale sociale venisse sottoscritto per il 49% dal Comune di San Zeno di Montagna, per il 49% dal Comune di Brenzone e per il 2% dall'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo e/o altro soggetto terzo idoneo allo scopo;

Considerato che tra i rappresentanti dei due Comuni interessati e la Ditta proprietaria degli impianti è stato sottoscritto un preliminare di compravendita la cui validità cesserà con il prossimo 31.05.2004;

Preso atto:

- che l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo non ha ancora deliberato la propria partecipazione alla costituenda società;
- che l'attività dei Consigli Comunali di Brenzone e San Zeno di Montagna sta per scadere;
- che eventuali contrattamenti ulteriori potrebbero comportare la decadenza del preliminare di acquisto con gravi conseguenze per lo sviluppo di Prada;

Ritenuto opportuno, per mettere la nuova s.r.l. in condizione di operare, di stabilire, a modifica di quanto riportato nelle premesse del citato provvedimento C.C. n. 11/04, che il capitale sociale venga sottoscritto per il 50% dal Comune di Brenzone e per il restante 50% dal Comune di San Zeno;





1. per quanto in premessa descritto, di stabilire che il Comune di Brenzone proceda, in fase di atto costitutivo della società, ad acquistare la quota del 50% del capitale sociale, con facoltà, successivamente, di cedere parte delle proprie quote ad enti o privati garantendo la partecipazione maggioritaria in capo agli Enti Locali.

DELIBERA

In virtù dei poteri di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che, in ogni caso, lo statuto consente, in futuro, di cedere parte delle quote societarie ad enti pubblici o privati a condizione che rimanga la partecipazione maggioritaria in capo ad Enti Locali (art. 9.1 dello statuto);

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : COSTITUZIONE SOCIETA' "PRADA COSTABELLA S.R.L." MODIFICA
DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 16.02.2004.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Brenzone, li 26/04/2004



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Comune di Brenzone, li 26/04/2004



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
MARRA/MARIA ASSUNTA





IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
 Brenzone, il 29.05.2004
 Si rilascia in uso amministrativo
 all'originale
 La presente fotocopia consta di
 (Provincia di Verona)
 COMUNE DI BRENZONE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
 Zamboni Rag. Franco

Brenzone, il 8 MAG. 2004

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno successivo alla pubblicazione.
 agosto 2000 n. 267, decimo comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



IL MESSO COMUNALE

Brenzone, il 28 APR. 2004

pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
 Certifico io sottoscritto Il Messo Comunale, che copia della presente verbale, conforme all'originale, è stata

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)


N. 273 Reg. Pubbl.



IL SEGRETARIO COMUNALE
 Panzosa dott.ssa Rosella



IL SINDACO
 Letto, approvato e sottoscritto

Allegato  al n. 5133/2817 di rep.

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la societa' a responsabilita' limitata denominata:
"Prada Costabella S.r.l."

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La societa' ha per oggetto: la gestione per l'esercizio del trasporto a mezzo funivia e impianti di risalita di persone e cose ed in particolare della funivia che collega localita' Prada in Comune di San Zeno e Brenzone alla dorsale del Monte Baldo. Tra le altre attivita' sono previste la costruzione e gestione di impianti di risalita, la gestione di posti di ristoro e assistenza nelle stazioni viaggiatori, nonche' altre attivita' funzionali e/o complementari all'attivita' principale.

2. La societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La societa' puo' altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogata.

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La societa' ha sede in San Zeno di Montagna (VR) e puo' istituire e sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societa', si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; e' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale e' di euro 10.000,00 ed e' diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile .

2. In sede di aumento del capitale sociale e' derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessita' di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della societa', la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della societa' del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione e' effettuata; i soci della societa' emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla societa' a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di

umento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

9. La società potrà raccogliere fondi infruttiferi di interesse presso i soci, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Art 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 7) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2.

3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

4.1 titoli di debito devono indicare:

a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro

delle Imprese presso il quale la società è iscritta;

b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

5.1 possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

a) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) alle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente

statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci, quando esistenti.

8. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Art. 8) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Dato che l'oggetto sociale della società comporta la gestione di impianti ed altre dotazioni patrimoniali da parte di enti pubblici locali, qualunque trasferimento di quote di partecipazione è subordinato al mantenimento di partecipazioni maggioritarie in capo ad Enti pubblici territoriali locali.

2. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4

e 6 dell'art. 5 del presente statuto spetta agli altri soci il diritto di prelazione .

3. Il diritto di prelazione non puo' esercitarsi parzialmente e cioe' deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al secondo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di piu' soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta ma puo' riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra piu' richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale gia' di propria titolarita' e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione puo' tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto e' oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (detto "proponente") che intende effettuare il trasferimento (detto "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entita' di quanto e' oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalita' del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volonta' di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioe' intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata

dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

12. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace ed inopponibile nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Ogni socio può recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

2. In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera

raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società'.

4. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 2463 n. 7) e dell'art. 2479 del codice civile sono di competenza dei soci anche:

a) le deliberazioni concernenti tutte le questioni sottoposte dall'organo amministrativo in materia di indirizzi strategici ed atti fondamentali e/o straordinari della gestione sociale;

b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;

d) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI – MODALITA'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Art. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. La delega non puo' essere conferita che per una sola assemblea e non puo' essere rilasciata in bianco.

3. La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della societa' ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Gli Enti Locali soci possono delegare alla partecipazione all'Assemblea un componente di Giunta o di Consiglio Comunale.

Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere piu' anziano d'eta'. In via residuale si applica l'art. 2479-bis comma 4 del codice civile.

2. Il Presidente dell'assemblea e' assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione dell'assemblea, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 18) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale per le decisioni:

a) inerenti alle modificazioni dello statuto;

b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. La trasformazione della società, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

3. L'assemblea delibera in seconda convocazione:

a) a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea, per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla

società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

Art. 19) ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478.

Art. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) Da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 5 membri, i cui componenti operano con metodo collegiale;

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata, in tutto od in parte, anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca puo' essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla e' dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente societa' come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o piu' vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalita' stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarita' della costituzione del consiglio, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

11. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, puo' altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi puo' inoltre essere attribuita un'indennita' di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

12. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 21) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, , tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha

votato chi presiede la seduta .

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identita' dei partecipanti;

c) le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 22) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della societa' e' affidata all'amministratore unico, questi riunisce in se' tutti i poteri e le facolta' del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art 23) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci e' di competenza dell'organo amministrativo.

3. La decisione di fusione della societa', ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, e' adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Art. 24) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi membri uno o piu' amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile.

2. Il consiglio di amministrazione puo' pure nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nei modi di legge.

Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facolta' di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

b) all'amministratore unico.

Art. 26) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. Nei casi di legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non e' obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci puo' essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

4. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli art. 2397

e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il collegio sindacale e' comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalita', siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei consiglieri. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sara' presente il presidente.

Art. 27) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della societa' ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale.

Art 28) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all' oggetto della societa', da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all' art. 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; la restante parte:
- b) alla costituzione o all'incremento di un fondo rinnovo impianti nella misura che verra' deliberata dall'assemblea ;
- c) il residuo ripartito ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute.

Art. 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La societa' si intende sciolta, in tutti i casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della societa', l'organo di liquidazione e' composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. Le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della societa' sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente il verificarsi della causa di scioglimento della societa'.

Art. 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i socio fra i soci e la societa', l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o i membri di tali organi, ancorche' solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, e' deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro e' nominato dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 31) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e' competente il foro del luogo ove la societa' ha la propria sede legale.

Art. 32) LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 33) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società'.

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 34) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 35) NORMA FINALE

Pur essendo la presente società' caratterizzata da capitale sociale pubblico come risulta dal precedente Art. 9), si dà atto che la stessa non svolge attività' di erogazione di pubblici servizi.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona autorizzata con provv. prot. n. 43890 / 01 del 17 agosto 2001 - Agenzia delle Entrate di Verona.

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese" composta di:

- Atto pubblico